

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

*Venuto*

Bari, lì 30 gennaio 1985

Prot.: 77

Al Signor Presidente  
Consiglio Regionale  
S E D E \_\_\_\_\_

OGGETTO: ~~RIEASAME~~ LEGGE REGIONALE Presidenza "Modificazioni integrazioni alla L.R.  
n. 13/72, sulla previdenza dei Consiglieri regionali".

Con riferimento alla nota n. 6465 del 10.12.84, si comunica che la  
II Commissione in data oderna ha espresso parere favorevole alla ~~promulgazione~~  
di legge in oggetto specificata così come rielaborata dall'Ufficio di  
Presidenza.

Si trasmette, pertanto, per gli adempimenti di competenza, il testo  
unitamente alla relazione del Presidente Capozza.

Distinti Saluti.

<b>CONSIGLIO REGIONALE</b>		
<b>A R R I V O</b>		
31 GEN. 1985		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	6465	

IL FUNZIONARIO SEGRETARIO  
(D<sup>sa</sup> Porzia LANDOLFI)

*Porzia Landolfi*

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

1 -

RIESAME LEGGE REGIONALE

" MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. n. 13/72 SULLA PREVIDENZA DEI  
CONSIGLIERI REGIONALI "

RELATORE: Cons. Emanuele CAPOZZA

---

Materie di competenza: Affari Generali - Personale e strutture degli Uffici Regionali e di Enti Regionali - Polizia locale, urbana e rurale - Enti Locali

Indirizzo: Via Capruzzi, 212 - 70124 Bari - Telex: 810567 Reg-Pug 1

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

2 -

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la presente legge tende ad esplicitare più chiaramente il contenuto del terzo comma dell'art. 9 della legge 14.11.1972, n. 13, riaffermando il diritto degli eredi del Consigliere deceduto e non titolare di assegno diretto al godimento dell'assegno vitalizio di reversibilità.

Si é ritenuto con l'occasione di apporre un termine entro il quale deve essere esercitata la facoltà di versamento dei contributi previdenziali volontari e ciò sia per i motivi contabili sia per la necessità di far affluire tempestivamente le somme afferenti il contributo al Fondo di Previdenza per le esigenze istituzionali del predetto Fondo.

In conseguenza delle osservazioni del Governo sul testo di legge approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 24.10.84

./.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**


2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

3

al N. 127, relativo a modificazioni e integrazioni alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, sulla previdenza dei Consiglieri regionali, si é ritenuto opportuno accogliere dette osservazioni e procedere alla eliminazione di parti contrastanti con l'esigenza di omogeneizzazione della normativa in ambito delle Regioni di diritto comune e di riordino dei trattamenti pensionistici a livello nazionale nonchè alla precisazione di punti che potevano in generale errata interpretazione della norma ed una proroga non voluta dei termini di prescrizione.

IL PRESIDENTE

(Emanuele CAPOZZA)



**MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 1972,  
n° 13, SULLA PREVIDENZA DEI CONSIGLIERI REGIONALI.**

o o o o

**art. 1**

Gli aventi diritto del consigliere o dell'ex consigliere deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima dell'inizio del godimento dell'assegno vitalizio diretto hanno diritto a percepire l'assegno di reversibilità, a decorrere dalla data del decesso, nelle misure percentuali stabilite dall'art. 18 della legge regionale 14 novembre 1972, n° 13, per il coniuge e figli superstiti o altri aventi diritto, sull'assegno vitalizio che sarebbe spettato al consigliere in base agli anni di contribuzione.

Gli aventi diritto del consigliere o dell'ex consigliere deceduto anche per cause non di servizio senza aver completato il quinquennio contributivo hanno facoltà a norma dell'art. 9, terzo comma, della legge regionale 14 novembre 1972, n° 13, di continuare i versamenti per il tempo occorrente a completare il quinquennio: il diritto all'assegno di reversibilità, nella misura di cui al comma precedente, decorre in questo caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio è stato completato.

**art. 2**

All'art. 9 della legge regionale 14 novembre 1972, n° 13, integrato dall'art. 2 della legge regionale 3 maggio 1977, n° 13, sono aggiunti i seguenti quinto, sesto e settimo comma:

"La facoltà di chiedere il versamento dei contributi previdenziali per il tempo effettivamente occorrente a completare il successivo quinquennio si prescrive nel termine di due anni dalla data in cui il consigliere rientri a far parte del Consiglio o subentri ad altro consigliere dimissionario o dichiarato decaduto, e i contributi dovranno essere versati, pena la decadenza del diritto, entro un ~~anno~~ anno dalla comunicazione all'interessato della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza integrato, di accoglimento della domanda".

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

5

"La facoltà di versamento dei contributi previdenziali, nella ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 1972, n° 13, si prescrive per le persone aventi diritto di cui all'art. 14 della stessa legge regionale entro il termine di due anni dalla data del decesso del consigliere ed il relativo versamento, pena la decadenza del diritto, deve essere effettuato entro un anno dalla data di comunicazione agli interessati della decisione dell'Ufficio di Presidenza integrato di accoglimento della domanda".

"L'Ufficio del Consiglio Regionale preposto alla gestione del Fondo di Previdenza deve comunicare alle persone interessate di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge la facoltà loro riservata dagli stessi articoli".